

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" AI SENSI DEGLI ARTT. 4.8 E 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), di seguito, per brevità, anche "AGEA", con sede in Roma, Via Palestro, 81 in persona del Direttore pro tempore dell'Area Coordinamento Dott.ssa Silvia Lorenzini;

PREMESSO CHE

- Agea, ente pubblico non economico disciplinato dal Decreto Legislativo n. 74/2018 così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 116/2019, in qualità di Titolare del trattamento svolge attività che comportano il trattamento di dati personali nell'ambito delle funzioni istituzionalmente affidate;
- è stato emanato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali, divenuto efficace in data 25 maggio 2018;
- ai sensi dell'art. 4 del GDPR, per "trattamento" si intende *"qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione"*;
- Agea ha ritenuto applicabile il GDPR;
- Agea, in data 28/02/2017, ha conseguito la certificazione del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle Informazioni in conformità allo standard ISO/IEC 27001:2013 rilasciata dall'Organismo di Certificazione accreditato RINA SERVICES (certificato n° 400/2017);
- Agea è al corrente della possibilità che un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 del GDPR possa essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 25 del regolamento;
- Agea, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ha messo in atto un processo di gestione dei rischi in conformità allo standard ISO 31000:2018, Risk management – Guidelines finalizzato alla individuazione ed implementazione delle misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali è gestito uniformandosi al regolamento sopra citato. Al riguardo dà atto di quanto segue:
 - Le relative soluzioni tecniche ed organizzative richiedono una costante monitorizzazione anche mediante riesami e periodici aggiornamenti.
 - Tali misure, periodicamente riesaminate ed aggiornate, qualora necessario, tengono conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso.

- Il Titolare del trattamento è consapevole di essere tenuto anche a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la pseudonimizzazione e la minimizzazione.
 - Il Titolare del trattamento è altresì consapevole di dover anche integrare, nel trattamento, le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del suddetto regolamento e tutelare i diritti degli interessati alla riservatezza ed all'adeguato trattamento dei dati personali.
 - Il Titolare del trattamento è consapevole di essere tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.
 - Tali obblighi valgono per la quantità dei dati personali raccolti, per la portata del trattamento ed anche per il periodo di conservazione e l'accessibilità.
 - Dette misure devono garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali ad un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.
- VISTO il D. Lsg. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
 - VISTO il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito per brevità “Garante”) emanato in data 27/11/2008 e successivamente modificato e integrato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24/12/2008 che prevede “Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema”;
 - CONSIDERATO che il suddetto Provvedimento richiede che si proceda alla designazione individuale degli Amministratori di Sistema (System Administrator), degli Amministratori di Base Dati (Database Administrator), degli Amministratori di Rete (Network Administrator) e degli Amministratori di Software Complessi, che, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso, anche fortuito, a dati personali;
 - VISTE le “Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni”, emanate dall'AgiD con circolare n. 2/2017 del 18 aprile 2017 in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2015 (di seguito per brevità “Misure minime AgID”) che hanno dettato le regole da osservare per garantire un uso appropriato dei privilegi di Amministratore;
 - VISTO l'Accordo di Collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) tra AGEA e il CREA del 08.07.2020 avente ad oggetto lo svolgimento dei controlli del tenore medio di contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle piante di canapa tessile dichiarate nelle domande uniche per le annualità 2019 e 2020;
 - CONSIDERATO che le attività, erogate in esecuzione del predetto Accordo di Collaborazione implicano da parte di quest'ultima, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare AGEA, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;
 - CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1 dell'art. 28 del GDPR, il CREA presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui AGEA è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR;
 - VISTO l'atto del Titolare del Trattamento dei dati di Agea, prot. 60626 del 19/07/2018, che designa il Direttore pro-tempore dell'Area Coordinamento di Agea a Responsabile del Trattamento dei Dati, attribuendogli anche la facoltà di designare a sua volta i Responsabili esterni del Trattamento dei Dati

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

NOMINA

il **CREA** (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), avente sede in via Po 14, 00198 Roma, **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 4.8 e 28 del GDPR, con riguardo alle operazioni di trattamento connesse all'esecuzione dell'Accordo di Collaborazione indicato in premessa. In particolare, il CREA, con la sottoscrizione del presente atto, accetta tale nomina e si assume formalmente obbligo di attenersi alle disposizioni operative contenute nel presente atto e di seguito enunciate:

- I trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle previsioni legislative vigenti in materia di protezione dei dati personali ed in conformità ai requisiti di cui allo standard ISO/IEC 27001:2013, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare:
 - i trattamenti sono svolti ai fini dell'effettuazione dei controlli relativi al tenore medio di contenuto di Δ -9 –Tetraidrocannabinolo (THC) delle piante di canapa tessile (*Cannabis sativa*) dichiarate nelle Domande Uniche per gli anni 2019 e 2020, di cui all'art. 2 dell'Accordo di collaborazione;
 - i dati personali trattati in ragione delle attività di cui ai suddetti contratti hanno ad oggetto: dati di natura personale (art. 4.1 GDPR)
 - le categorie di interessati sono i produttori che hanno dichiarato canapa tessile (*Cannabis sativa*) nelle Domande Uniche per gli anni 2019 e 2020.
- Il CREA è autorizzato a procedere all'organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati nei limiti stabiliti dai contratti in essere tra le parti e dalle vigenti disposizioni contenute nel GDPR. Allo scopo, per "trattamento" si intende ai sensi dell'art. 4 del GDPR, "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".
- Al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita" di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale, il CREA si impegna a determinare i mezzi del trattamento e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, di cui all'art. 32 del GDPR, prima dell'inizio delle attività.
- Il CREA dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle funzioni ad essa attribuite e comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il CREA dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di AGEA.
- Il CREA dovrà attivare le necessarie procedure aziendali per identificare ed istruire le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarle nei loro compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente nomina, facendo anche in modo che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità istituzionali per cui i dati sono stati raccolti e trattati. Il CREA garantirà, inoltre, che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo, legalmente assunto, di riservatezza.
- Il CREA si attiverà per garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attivazione delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto di AGEA come previste dal contratto vigente, nonché della

natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, potrà in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

In aggiunta il CREA, ove applicabile, dovrà adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017, nonché le eventuali ulteriori misure specifiche stabilite dal Titolare, nel rispetto dei contratti vigenti.

- Il CREA trasmetterà al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito riportate; inoltre renderà disponibili al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal GDPR, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.
- Il CREA adotterà le politiche interne e attuerà le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adotterà ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
- Il CREA, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, è tenuta a tenere un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR.
- Il CREA è tenuto ad informare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*) il Titolare ed il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) AGEA, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC da inviare sia all'indirizzo PEC di AGEA protocollo@pec.agea.gov.it che all'indirizzo email ageaprivacy@agea.gov.it - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, il CREA supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile Esterno e/o di suoi sub-Responsabili.
- Il CREA, su eventuale richiesta del Titolare, è tenuto inoltre ad assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR.

- Il CREA, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR, è tenuta a:
 - darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) AGEA, allegando copia della richiesta;
 - valutare con il Titolare e con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) AGEA la legittimità delle richieste;
 - coordinarsi con il Titolare e con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) AGEA al fine di soddisfare le richieste ritenute legittime.
- Il CREA garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante quando richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare:
 - fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - consente l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - consente l'effettuazione di controlli;
 - compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea
- Il CREA non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
- Il CREA è tenuto a comunicare al Titolare ed al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) AGEA il nome ed i dati del proprio RPD, laddove il CREA stesso lo abbia designato conformemente a quanto prescritto dall'art. 37 del GDPR. Il RPD collaborerà e si terrà in costante contatto con il RPD AGEA.
- durante l'esecuzione dell'Accordo di Collaborazione, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di sicurezza di natura fisica, logica e/o organizzativa), il CREA. si impegna a collaborare, nei limiti delle proprie competenze tecniche/organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

La presente nomina avrà efficacia fino al termine del suindicato Accordo di Collaborazione in essere tra AGEA e il CREA.

All'atto della cessazione dell'Accordo di Collaborazione in essere con AGEA, il CREA, sulla base delle determinazioni dell'AGEA stessa, restituirà al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure provvederà alla loro integrale distruzione, salvo che i diritti dell'Unione e degli Stati membri ne preveda la conservazione. In entrambi i casi rilascerà un'attestazione scritta di non aver trattenuto alcuna copia dei dati.

La validità del presente atto si intende altresì estesa ad ulteriori, eventuali, proroghe contrattuali; ogni altra pattuizione resta pienamente confermata e impregiudicata.

Per Il Titolare

Dott.ssa Silvia Lorenzini

Direttore Area Coordinamento

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi dell'artt.21 e 23 del D. Lgs. n.82/2005)

Sottoscrivendo il presente atto, il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria):

(a) conferma di conoscere gli obblighi assunti in relazione alle disposizioni del GDPR e di possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto di quanto disposto dal predetto decreto e sue eventuali modifiche ed integrazioni;

(b) conferma di aver compreso integralmente le istruzioni qui impartite e si dichiara competente e disponibile alla piena esecuzione di quanto affidato;

(c) accetta le prescrizioni inerenti alla nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali e si impegna ad attenersi rigorosamente a quanto ivi stabilito, nonché alle eventuali successive modifiche ed integrazioni decise dal Titolare, anche in ottemperanza alle evoluzioni legislative in materia.

Per il CREA
